

1) Normativa delle provvidenze scolastiche (art. 29 comma 7, D.lgs 64/2017 e art. 179, commi 1 e 3, D.P.R. 18/1967).

Provvidenze Scolastiche Art. 179, D.P.R. 18/1967 :

“1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

2. omissis...(non riguarda il personale della scuola).

3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

2) Ambito di applicazione

il contributo è accordato al personale della scuola in servizio all'estero:

- i cui figli a carico frequentino nella stessa sede di servizio del genitore richiedente regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria;
- che abbia sostenuto spese di iscrizione e di frequenza scolastica, a decorrere dall'assunzione in servizio e fino alla cessazione dal servizio estero, superiori all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che compete per ciascun figlio a carico per il periodo in questione.

3) Spese rimborsate

Al personale della scuola in servizio all'estero vengono rimborsate esclusivamente le spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza.

Altri tipi di spesa, non riconducibili alle tipologie indicate dal legislatore, NON sono rimborsabili (esempi di spese escluse dal rimborso: mensa, trasporti, tasse, IVA, assicurazione, libri, divise, riscaldamento, attività integrative, ecc....).

Inoltre, non sono rimborsabili le spese scolastiche relative a scolarità preparatorie, anche se ritenute obbligatorie da ordinamenti scolastici stranieri.

4) Modalità e termini di presentazione di richiesta del contributo

Per la richiesta si dovranno trasmettere debitamente compilati e sottoscritti i seguenti formulari:

- Formulario n. 1 (una dichiarazione per ciascun figlio/o).
- Formulario n. 2: istanza di rimborso

Alla domanda vanno allegate le fatture, le ricevute di pagamento, la dichiarazione che attesti il costo complessivo del corso di studi e le relative traduzioni in italiano. I documenti ritenuti validi sono i seguenti:

- fatture emesse dalla scuola, da cui risulti chiaramente la descrizione della spesa, contenenti il timbro dell'istituto scolastico e la firma del responsabile;
- ricevute di pagamento (in alternativa le fatture devono riportare il timbro "pagato") da cui risulti chiaramente la descrizione della spesa e la modalità di pagamento;
- dichiarazione su carta intestata del soggetto emittente, attestante il periodo e il costo del corso di studi e, che l'importo complessivo è stato regolarmente versato, firmata dal responsabile.

Le fatture, le ricevute e la dichiarazione dovranno essere tradotte in italiano, contenere la firma del traduttore e il visto di conformità al testo originale in lingua straniera (attestazione/timbro di conformità della traduzione all'originale).

Si sottolinea che nelle fatture deve essere indicato separatamente dagli altri costi l'importo delle spese per l'iscrizione e la frequenza (le sole rimborsabili).

Le istanze dovranno essere trasmesse tramite la sede di servizio all'ufficio V della DGDP entro e non oltre il **31 luglio** di ogni anno all'indirizzo PEC dgdp.05@cert.esteri.it sia per gli alunni che hanno terminato l'anno scolastico sia per quelli che non lo hanno ancora concluso (emisfero australe). Per questi ultimi è possibile trasmettere la documentazione disponibile, provvedendo a completarla al termine dell'anno scolastico (si invita il personale a trasmettere la documentazione alla sede di servizio tempestivamente per consentire la trasmissione entro la scadenza del 31 luglio e si suggerisce di verificare l'avvenuta trasmissione entro il predetto termine)

Per le richieste che dovessero giungere dopo il 31 luglio il diritto verrà riconosciuto, entro il termine di prescrizione quinquennale della domanda, secondo le disponibilità di bilancio e secondo la data di arrivo all'Ufficio V.

L'Ufficio V provvederà ad inviare alle Sedi ogni anno, nel mese di maggio/giugno, un messaggio relativo alla tempistica e delle provvidenze scolastiche.

5) Misura del rimborso

In base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 179 del D.P.R. 18/67, il rimborso relativo alle spese scolastiche previsto al comma 1 verranno riconosciute in una misura percentuale da determinarsi, ogni anno, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con l'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90% delle spese sostenute dal personale in servizio all'estero, entro i limiti delle disponibilità di bilancio assegnate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul capitolo 2503/5.